

Le fattispecie di reato penale per i revisori

Il d.lgs. 39/2010 prevede anche specifiche fattispecie di reato penale per il revisore ed, in particolare:

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27).
- Corruzione dei revisori (art. 28).
- Impedito controllo (art. 29).
- Compensi illegali (art. 30).
- Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (art. 31).

Per tali reati è previsto che si possa **procedere d'ufficio** e non più in base a querela, come previsto dal decreto.

1) **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27)**

Il legislatore con il d.lgs. 39/2010 interviene sul reato di falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione.

FALSITÀ NELLE RELAZIONI ART. 27 D.LGS. 39/2010

- I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
- Se la condotta di cui sopra ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
- Se il fatto di cui sopra è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni

La nuova fattispecie prevede pene specifiche per i casi nei quali sia interessato alla revisione un ente di interesse pubblico. Si sanziona la condotta del responsabile della revisione legale che *scientemente attesta il falso od occulta informazioni relative alla situazione patrimoniale o finanziaria di soggetti collettivi sottoposti a revisione, con modalità idonee a condurre in errore i destinatari della comunicazione, per conseguire per sé stesso o per altri un ingiusto profitto.*

Al pari dell'autore materiale della falsificazione o dell'occultamento, si prevede la

responsabilità penale anche per chi dà o semplicemente promette “l'utilità” nonché per una serie di soggetti qualificati dell'ente di interesse pubblico sottoposto a revisione che abbiano concorso a commettere il fatto penalmente rilevante, quali ad esempio il direttore generale, i componenti dell'organo di amministrazione e organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione.

La pena della reclusione fino a un anno, si realizza nel caso in cui la condotta **non** abbia cagionato un danno patrimoniale per i destinatari delle comunicazioni a differenza della ipotesi delittuosa che ricorre, invece, qualora esso si verifichi. In questo caso la pena può arrivare sino a quattro anni.

Inoltre, se la falsità è stata posta in essere durante la revisione di un EIP, essa è punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni, aumentati fino alla metà della pena base se il fatto è stato commesso per denaro o altra “utilità”, materialmente data o solamente promessa.

La stessa potrà essere comminata agli amministratori, direttori generali o sindaci della società revisionata qualora questi abbiano agito in concorso con il responsabile della revisione.

Infine, il decreto dispone l'aumento fino alla metà delle pene previste i reati verso EIP qualora le condotte abbiano determinato un danno rilevante per la società di revisione o per quella revisionata.

In caso di EIP l'ipotesi del danno rilevante per i risparmiatori che hanno investito i loro fondi in queste aziende ricorre spesso.

2) Corruzione dei revisori (art. 28)

La corruzione del responsabile della revisione si realizza qualora questi ponga in essere oppure ometta atti in violazione degli obblighi derivanti dalle sue mansioni, dando o semplice promettendo qualsivoglia tipologia di “utilità”, e causando un danno alla società soggetta a revisione. In tale caso la pena è la reclusione fino a tre anni.

Se la corruzione viene posta in essere durante la revisione di un EIP, o di società da questi controllata, allora la pena si incrementa da un minimo di uno ad un massimo di cinque anni di reclusione. In tale ultimo caso la responsabilità è prevista per il responsabile della revisione nonché per gli amministratori, soci e dipendenti della società di revisione. L'art. 32, comma 1, del decreto dispone anche l'aumento fino alla metà delle pene previste per i fatti di cui al predetto comma qualora le condotte ivi previste determinino un danno di rilevante gravità per la società di revisione. La disposizione opera sempre che non sia configurabile la fattispecie di cui all'art. 30 – *Compensi illegali*. Si procede, d'ufficio, anche nei confronti del corruttore.

3) *Impedito controllo (art. 29)*

Il reato di impedito controllo, di cui all'art. 29 del decreto, ha modificato l'art. 2625 c.c. prevedendo la responsabilità per gli amministratori che occultando documenti o con altri artifici, impediscano od ostacolano l'attività di revisione.

La sanzione è costituita dall'ammenda per un importo che può giungere fino a un massimo di euro 75.000.

È previsto, inoltre, che se la condotta di cui sopra ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica, oltre all'ammenda fino a euro 75.000, anche l'arresto fino a diciotto mesi. In caso di revisione legale di EIP, le pene di cui sopra sono raddoppiate.

In entrambi i casi si procede d'ufficio e non più per "querela" della parte offesa.

4) *Compensi illegali (art. 30)*

La fattispecie relativa alla percezione di compensi non dovuti si applica ai casi in cui il responsabile della revisione e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società revisionata compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli contrattualmente pattuiti. In tal caso essi sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 100.000.

La stessa pena si applica ai componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società revisionata che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

Il decreto prevede, infine, l'aumento fino alla metà delle pene previste se le condotte determinano un danno grave per la società di revisione o per quella revisionata.

5) *Illeciti rapporti patrimoniali con la società (art. 31)*

L'art. 31 del d.lgs. 39/2010 conferma le sanzioni precedenti stabilendo la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 206 a euro 2.065, prevedendo la responsabilità di amministratori, soci responsabili della revisione e dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società revisionata o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri. Il decreto prevede, infine, l'aumento fino alla metà delle pene previste se le condotte determinano un danno grave per la società di revisione o per quella revisionata.